



COMUNE DI VILLASOR

Città Metropolitana di Cagliari

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

Via Sivillieri, 3/b - 09034 VILLASOR (CA)

Tel. 070-9648023 – www.comune.villasor.su.it - e-mail: sociale@comune.villasor.ca.it

PEC: sociale@pec.comune.villasor.ca.it

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DAL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 09.12.1998 N. 431 E DAL D.M. LL.PP. 07.06.1999 - ANNUALITÀ 2026 MESI DA GENNAIO A DICEMBRE

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE

VISTI:

- l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, per consentire ai conduttori di beneficiare di contributi integrativi;
- il Decreto ministeriale dei lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e degli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- l'art. 6, comma 5 Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, che istituisce il "*Fondo inquilini morosi*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.36/36 del 9 luglio 2026 ed i suoi allegati, recante "*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.*"
- la nota RAS prot. 35426 del 17.07.2026 (ns prot. 12537 del 23.07.2026), recante "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Comunicazione approvazione nuovo bando regionale permanente*"
- la Determinazione n. 2222 del 21/07/2026 dell'Assessorato ai Lavori Pubblici - Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) prot. 35034 del 21.07.2026 (ns prot. 13374 del 23.07.2026), recante "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno*".

RENDE NOTO CHE

È indetto bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 per l'annualità 2026;

A decorrere dal 01/08/2026 ed entro e non oltre le ore 12:30 del 16/10/2026 i cittadini in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e nei limiti delle risorse assegnate;

Le domande pervenute entro il suddetto termine daranno titolo, qualora in regola, all'attribuzione del contributo con decorrenza dal 1° Gennaio 2026 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

ART. 1 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

I destinatari del contributo sono i cittadini residenti nel Comune di Villasor, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica sita nel territorio comunale e occupate a titolo di abitazione principale;

Il contratto deve:

- essere regolarmente registrato (ex art. 2 comma 1, L. 431/1998) – nel caso di contratti rinnovati deve essere data dimostrazione di avvenuta comunicazione della proroga all'Agenzia della Entrate;
- riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale;
- corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente, tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune di Villasor deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999):

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 15.908,10**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, (l'ammontare di contributo che potrà essere concesso per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non potrà essere superiore ad € 3.098,74);

- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, **(€ 17.131,00)**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, l'importo del contributo non potrà essere superiore ad € 2.320,00;

ART. 3 - CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Per l'annualità 2026 i contributi massimi concedibili sono così determinati:

- **Fascia A:** l'ammontare annuo del contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** l'ammontare annuo del contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a € 2.320,00;

L'ammontare massimo del contributo concedibile non potrà comunque eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario;

Qualora il richiedente si trovi in una situazione di morosità e non possa presentare le ricevute di pagamento, il contributo eventualmente spettante verrà erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima;

I contributi massimi concedibili saranno calcolati sulla percentuale di incidenza del canone annuo corrisposto rispetto all'Attestazione ISEE e potranno essere riproporzionati in base alla capienza dello stanziamento regionale.

ART. 4 –CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998. .

ART. 5 - MODALITA' E SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

Le istanze, debitamente compilate e firmate, dovranno pervenire **obbligatoriamente**, pena esclusione, a partire **dal 03/08/2026 ed entro e non oltre le ore 12:30 del 16/10/2026** con le seguenti modalità:

- Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Villasor durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30; martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00);
- Mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: segreteriaivillasor@legalmail.it;

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Villasor, dovranno essere complete di tutte le dichiarazioni previste, da esprimere in modo chiaro ed esplicito mediante l'apposizione di una "X" negli appositi spazi sul fianco di ogni dichiarazione e dovranno essere corredate della documentazione sotto indicata:

- Copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
- Fotocopia di regolare titolo di soggiorno (solo per cittadini immigrati extracomunitari);
- Attestazione ISEE ORDINARIO o CORRENTE in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione riportante il timbro di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate *ovvero* ricevuta di registrazione digitale;
- Fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registro relativa all'annualità 2026 **ovvero** copia della comunicazione di adesione al regime di CEDOLARE SECCA, qualora non già indicato nel timbro di registrazione oppure nella ricevuta di registrazione digitale (solo per i contratti in regime di cedolare secca);
- Le ricevute di pagamento del canone di locazione, **in originale, quietanzate e firmate e con apposizione di regolare marca da bollo**, ove previsto, riferite ai mesi da Gennaio a Dicembre 2026, oppure copia dei bonifici di pagamento delle mensilità a con opportuna e chiara indicazione in causale della o delle mensilità

pagate. Nel caso in cui non tutte le mensilità siano già state pagate al momento di presentazione dell'istanza, potranno essere integrate le mancanti entro e non oltre la data del 15/01/2027; Per quanto riguarda le ricevute cartacee sono ammesse anche le ricevute indicanti un periodo maggiore di una unica mensilità.

- Copia codice IBAN del conto corrente bancario/postale intestato/cointestato al beneficiario oppure codice IBAN di carta prepagata intestata/cointestata al beneficiario (non è ammesso il codice IBAN relativo a Libretti bancari/postali);
- Nel caso in cui il locatario si trovi in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione dovrà essere necessariamente compilato l'apposito modulo di accordo tra le parti locatrice e locataria;

Copia del bando e del modulo di domanda sono in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, sito in via Sivillieri n. 3/b nei giorni di apertura al pubblico e sono altresì disponibili sul sito web del Comune (comune.villasor.su.it).

ART. 6 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato sulla base del **canone di locazione complessivamente dovuto nell'anno di riferimento**, al netto degli oneri accessori, tenendo conto dei periodi di effettiva validità del contratto di locazione.

L'importo del contributo è calcolato sottraendo dal canone annuo:

- il **14% del valore ISEE** per i nuclei familiari appartenenti alla **Fascia A**;
- il **24% del valore ISEE** per i nuclei familiari appartenenti alla **Fascia B**.

Il contributo massimo concedibile è pari a:

- **€ 3.098,74** per i richiedenti appartenenti alla **Fascia A**;
- **€ 2.320,00** per i richiedenti appartenenti alla **Fascia B**.

Qualora, nel corso dell'anno di riferimento, il richiedente abbia avuto contratti di locazione relativi ad alloggi ubicati in Comuni diversi, il contributo sarà determinato tenendo conto del canone complessivamente dovuto e ripartito tra i Comuni interessati in proporzione ai rispettivi periodi di locazione.

Nel caso in cui il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione in più Comuni nel corso della medesima annualità, dovrà presentare domanda a ciascun Comune interessato limitatamente al periodo di rispettiva competenza. Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti.

Prima della liquidazione del contributo, il Comune procederà alla verifica dei canoni di locazione effettivamente corrisposti e degli eventuali altri contributi percepiti dal beneficiario per la medesima finalità, rideterminando, ove necessario, l'importo spettante nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Per i nuclei familiari comprendenti persone ultrasessantacinquenni, o persone con disabilità grave di cui all'art. 3 c.3 della legge 104/92, il contributo sarà incrementato del 25%, fermo restando il rispetto degli importi massimi concedibili (€ 3.098,74 per la Fascia A e € 2.320,00 per la Fascia B).

ART. 7 - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE ISTANZE PRIVE DI ELEMENTI ESSENZIALI

Le istanze dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti elementi essenziali, pena l'esclusione automatica dall'istruttoria:

- firma del/della richiedente (anche nella parte riguardante le informazioni sulla privacy);
- copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;

Le istanze che saranno presentate incomplete e quindi prive di uno o più degli elementi di cui ai precedenti punti, saranno automaticamente escluse dall'istruttoria.

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000;

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione economica e familiare, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e dell'INPS anche mediante controlli a campione.

ART. 9 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

il Responsabile del procedimento in merito all'esecuzione della fase istruttoria, (ex art. 5, L. 241/1990) risulta essere il Dott. Nicola Cherchi come da propria precedente determinazione n. 46 del 17.03.2025;

L'adozione degli atti rimarrà in capo alla sottoscritta, Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale e Pubblica Istruzione, Dott.ssa Ilaria Vincis.

ART. 10 - TUTELA DELLA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, D. Lgs 30 giugno 2003 n°196 con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso.

ART. 11 - RISERVE

L'Ente si riserva la facoltà di poter eventualmente procedere, in qualsiasi momento, all'annullamento della procedura, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o in caso di mancato trasferimento degli stanziamenti di cui al fondo in oggetto.

ART. 12 - INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi:

- al numero telefonico [0709648023](tel:0709648023), int. 9, tasto 2;
- all'indirizzo e-mail: sociale@comune.villasor.ca.it;
- all'indirizzo PEC: sociale@pec.comune.villasor.ca.it;
- all'ufficio Servizi Sociali sito in via Sivillieri n. 3/b, nei giorni e orari di apertura al pubblico (LUN, MER, VEN 10:30-13:00, MAR 15:30-17:30).

ART. 13 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, alla D.G.R. n.36/36 del 9 luglio 2026 e relativi allegati.

Villasor, 03/08/2026

La Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale
Dott.ssa Ilaria Vincis